

# COMUNE DI SIURGUS DONIGALA

Provincia Sud Sardegna

COPIA

## Ordinanza del Sindaco

N. 23 DEL 06-08-2021

**Oggetto: Obblighi di custodia di greggi e divieto di ingresso, transito, sosta e pascolo non autorizzato nell'abitato urbano a tutela del decoro e della salute pubblica.**

### IL SINDACO

**CONSIDERATO** che in determinate vie del centro abitato del paese vengono fatte transitare greggi che, oltre a creare intralcio alla circolazione, sporcano le strade causando rischi di natura igienico - sanitaria;

**SENTITE** le diverse segnalazioni da parte di privati cittadini, che sono costretti a ripulire il tratto di strada prospiciente la loro abitazione dalle deiezioni delle greggi;

**CONSIDERATO** che il transito di greggi e armenti nel centro abitato crea seri problemi sia di natura di decoro urbano , sia per il possibile diffondersi di malattie infettive per l'uomo, considerata la presenza di zecche e altri parassiti e la conseguente diffusione di insetti quali mosche e zanzare con potenziale pregiudizio per il diffondersi di zoonosi degli animali all'uomo, determinate anche dal conseguente imbrattamento delle vie interessate dalla circolazione di tali animali;

**RITENUTO** necessario regolamentare il transito di greggi e armenti sul territorio comunale nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento quanto disposto dal Nuovo Codice della Strada e delle normative sanitarie;

**EVIDENZIATO** che gli spostamenti di greggi per ragioni di pascolo sono disciplinate dagli artt. 41,42,43 del D.P.R. 08/02/54 n. 320 che prescrive di dar corso a preventiva comunicazione all'autorità comunale al fine dell'adozione di eventuali misure di polizia veterinaria;

**VISTI** gli artt. 6,7 e 184 del Nuovo Codice della Strada;

**VISTO** l'art. 54 del T.U.E.L.;

**VISTO** l'art. 7 bis del T.U.E.L. relativo alle misure edittali previste per le violazioni di regolamenti ed ordinanze degli EE. LL., nella misura dal minimo di €. 25.00 al massimo di €. 500.00;

### ORDINA

1. E' vietato il transito non autorizzato nelle forme di seguito enunciate, e di pascolo nel centro abitato;
2. il transito di bestiame sarà consentito, ove non esistano alternative extraurbane, previa richiesta d inoltrare all'Ente almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per il transito, nelle forme di cui agli art. 41,42,43 del D.P.R. 320/54. A tale richiesta dovrà essere allegato

- il libretto per il pascolo, rilasciato dal servizio veterinario dell'azienda sanitaria di competenza, attestante la situazione sanitaria del gregge;
3. nell'atto autorizzativo verrà indicato il percorso e gli orari al quale il conduttore del gregge dovrà attenersi. Appena concluse le operazioni di transito gli interessati dovranno immediatamente provvedere alla pulizia della sede stradale eventualmente imbrattata di escrementi.

### **DISPONE**

Che per il presente provvedimento vengano adottate le idonee forme di pubblicità e di informazione;

Avverso la presente Ordinanza può essere proposto ricorso al TAR entro 60 giorni, oppure al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente atto nell'albo pretorio.

Che copia della presente ordinanza si notifica:

- Al Signor Prefetto UTG di Cagliari;
- All'ATS Sardegna;
- Comando Stazioni Carabinieri di Siurgus Donigala;
- Al Comando Polizia Locale

Il Sindaco  
F.to Dr. Perra Antonello

---

Il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dalla data odierna e lo stesso è immediatamente eseguibile.

Siurgus Donigala, 06-08-2021

Il Responsabile delle Pubblicazioni  
F.to Boi Antonio

Per copia Conforme all'originale ad uso amministrativo

Li, 06-08-2021

Il Responsabile del Procedimento  
Boi Antonio